

## Allegato I

### **Circolare sui nuovi adempimenti connessi alle dichiarazioni obbligatorie nel settore lattiero-caseario bovino e ovi-caprino**

#### **1. Premessa**

I D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 e del D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 modificano le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero – caseari sia per quanto riguarda il latte bovino che il latte ovi-caprino.

Il quadro normativo di riferimento riepiloga gli obblighi e le scadenze e definisce le modalità attuative degli adempimenti a carico degli operatori del settore.

Le Istruzioni Operative Agea n.16 del 11 febbraio 2022 prevedono un'importante novità, ovvero l'obbligo per gli operatori del settore lattiero-caseario bovino ed ovi-caprino, a partire dal mese di luglio 2022, di registrare sulla piattaforma SIAN i quantitativi di latte prodotto sia venduto che trasformato.

Sono interessate tutte le “aziende che producono prodotti lattiero caseari”, includendo in questa definizione qualsiasi impresa, singola o associata, che fabbrica prodotti lattiero-caseari, compresi i piccoli produttori e gli intermediari.

Restano invece esclusi dagli obblighi dichiarativi gli stagionatori, gli affinatori e i porzionatori.

#### **2. Riferimenti normativi**

I riferimenti normativi sono i seguenti:

##### **Latte bovino**

- **Regolamento (UE) n. 1308/2013**, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli;
- **Regolamento (UE) n. 2117/2021**, recante modifiche al **Regolamento n. 1308/13**;
- **D.L. 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2019 (di seguito indicato D.L. n. 27/2019)** recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi;
- **D.M. MIPAAF n.0360338** del 6 agosto 2021, recante modalità di applicazione dell'art. 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e modalità di applicazione dell'art. 3 del D.L n. 27 del 29 marzo 2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.44 del 21 maggio 2019;
- **Decreto n. 2337** 7 aprile 2015, recante modalità di applicazione dell'art. 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n.1185/2017** di applicazione dei regolamenti (UE) n.1307/2013 e (UE) n.1308/2013;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n.1746/2019, Allegato 3.8**
- **D.Lgs. n.74/2018 come modificato dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116 – art.15** recante la disciplina del SIAN;

- **Circolare AGEA n. 4388** del 06/07/2015, definisce le modalità attuative degli adempimenti a carico degli operatori del settore a fronte delle intervenute variazioni nella gestione del settore latte e dei prodotti lattiero caseari.

#### Latte ovicaprino

- **Regolamento (UE) n. 1308/2013**, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli;
- **D.L. n. 27 del 2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2019 art.3** recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi;
- **D.Lgs. n.74/2018 come modificato dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116 – art.15** recante la disciplina del SIAN;
- **D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021**, recante modalità di applicazione dell'art. 3 del D.L. n. 27 del 29 marzo 2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.44 del 21 maggio 2019.

### **3. Definizioni**

Per “latte” si intende latte bovino, ovino o caprino.

Per “**primo acquirente**” si intende un’impresa o un’associazione che acquista latte dai produttori per:

- sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione;
- cederlo ad una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.

Per “**organizzazioni e associazioni degli acquirenti**” si intendono le organizzazioni e le associazioni legalmente costituite.

Per “**organizzazioni di produttori**” si intendono le organizzazioni di produttori e loro associazioni, di cui all’articolo 161 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Per “**prodotti lattiero – caseari semilavorati**” si intendono i prodotti derivati dal latte che sono destinati a subire una manipolazione o una trasformazione.

Per “**piccoli produttori**” si intendono i produttori di latte che effettuano vendite dirette del proprio latte e dei prodotti da esso ottenuti.

Per “**vendita diretta**” si intende la cessione diretta dal produttore al consumatore finale di latte o prodotti lattiero-caseari ottenuti dal latte della propria azienda; gli appartenenti al canale HO.RE.CA sono considerati consumatori finali.

*N.B. Nei casi in cui il latte viene consegnato ad un primo acquirente in “conto lavorazione”, quindi con la previsione di ritiro dei prodotti ottenuti da parte del conferente di latte crudo, si configura il caso di vendita diretta con conseguente dichiarazione annuale da parte del produttore. In tale casistica rientrano anche le “latterie turnarie”. Soltanto nel caso in cui il*

*latte viene contabilizzato ai fini fiscali dal primo acquirente si configura il caso di “consegna” con conseguente dichiarazione da parte del primo acquirente.*

Per “azienda che produce prodotti lattiero caseari” si intende una qualsiasi impresa singola o associata che fabbrica prodotti lattiero-caseari (primi acquirenti che effettuano anche trasformazioni, fabbricanti che non sono “primi acquirenti”).

*N.B. Nel caso di stagionatori, affinatori, porzionatori, così come nel caso del canale HO.RE.CA., che non producono prodotti lattiero-caseari, non sono previsti obblighi dichiarativi.*

Il periodo di riferimento è l’anno solare, che intercorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

#### **4. Utilizzo del SIAN da parte delle aziende**

Tutti gli adempimenti previsti dai DD.MM. del 6 e 26 agosto 2021 devono essere espletati tramite il SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)).

Per l’utilizzo dei servizi del SIAN è possibile avvalersi dell’accesso diretto oppure rivolgersi ai CAA mandatari.

I produttori, inoltre, devono aver costituito nella banca dati SIAN un fascicolo aziendale valido, in cui deve essere presente almeno un allevamento corrispondente alla tipologia di produzione. I primi acquirenti che ritirano sia latte bovino che latte ovicaprino devono ottenere due distinti riconoscimenti. L’accesso al SIAN avviene con un’unica utenza.

I fabbricanti di prodotti lattiero caseari, sia di latte bovino che di latte ovicaprino, hanno un unico codice identificativo e accedono al SIAN con l’utenza loro assegnata.

Tutti i soggetti interessati, comprese le Associazioni e le Organizzazioni di primi acquirenti e le Organizzazioni dei produttori registrate nel SIAN, possono consultare i dati di loro pertinenza (ovvero i dati comunicati da loro stessi o dai propri associati), così come i CAA possono consultare i dati da loro trasmessi su incarico dei loro mandanti.

I prospetti aggregati relativi al latte bovino attualmente disponibili nella sezione pubblica del SIAN verranno integrati con gli ulteriori dati dichiarati, sia relativi al latte bovino che relativi al latte ovicaprino, ai sensi dei DD.MM. 6 agosto 2021 e 26 agosto 2021.

Ulteriori dettagli e specificazioni sull’utilizzo della procedura informatica predisposta per la presentazione delle dichiarazioni sono presenti nell’apposito “Manuale Utente” disponibile nel SIAN.

#### **5. Adempimenti a carico dei primi acquirenti di latte bovino e ovicaprino**

I primi acquirenti hanno l’obbligo di dichiarare entro il giorno 20 di ogni mese il quantitativo di latte e semilavorati ritirato nel mese precedente. A tal fine, devono registrare nel SIAN:

- gli estremi identificativi dei propri conferenti;
- gli indirizzi degli stabilimenti di provenienza o delle aziende di produzione.

La dichiarazione riguarda, separatamente per specie animale, i seguenti elementi:

1. i quantitativi di latte crudo e di latte crudo biologico, consegnati dai produttori italiani, con l'indicazione del tenore di materia grassa e del tenore di proteine; ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013, come modificato dall'articolo 1 punto 40), del regolamento (UE) n. 2117/2021, esclusivamente per il latte bovino è richiesto anche il prezzo medio pagato per il latte crudo e per il latte crudo biologico;
2. i quantitativi di latte acquistati direttamente dai produttori situati in altri Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi;
3. i quantitativi di latte acquistati da altri soggetti non produttori, situati in Italia;
4. i quantitativi di latte acquistati da altri soggetti non produttori, situati in altri Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi con indicazione del Paese di provenienza;
5. i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti dall'Italia;
6. i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da altri Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi, con l'indicazione del Paese di provenienza.

Ai fini della determinazione del tenore di materia grassa e del tenore di proteine, l'acquirente effettua mensilmente almeno due prelievi sul latte consegnato da ciascun produttore.

Per le aziende ubicate in zone di montagna, ai sensi della direttiva 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3 e 6 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi del regolamento UE n. 1305/2013, può essere effettuata una sola analisi al mese.

Tutta la documentazione, inclusi i certificati delle analisi effettuate, deve essere conservata presso il primo acquirente per almeno 3 anni.

Il mancato rispetto di queste prescrizioni è soggetto a sanzione nell'ambito dei controlli.

## **6. Adempimenti a carico dei fabbricanti di prodotti lattiero-caseari di latte bovino e/o ovicaprino**

Le aziende che fabbricano prodotti lattiero-caseari sono obbligate a registrare nella banca dati del SIAN, entro il ventesimo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre i quantitativi di ciascun prodotto (i prodotti sono raggruppati secondo quanto indicato nell'allegato 1 dei DD.MM. del 6 e del 26 agosto 2021) fabbricato e di ciascun prodotto ceduto nel trimestre precedente, nonché le relative giacenze di magazzino aggiornate all'ultimo giorno del mese precedente alla dichiarazione.

Le registrazioni sono sottoscritte dal dichiarante con l'apposizione della propria firma digitale, secondo le modalità di trasmissione telematica indicate da Agea. Si chiarisce che i dati possono essere trasmessi solo nei mesi sopra indicati.

## **7. Riconoscimento dei primi acquirenti**

Ai sensi del D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 e del D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021, i primi acquirenti sono preventivamente riconosciuti dalla Regione - Dipartimento Agricoltura – Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità – DPD 019 – *Ufficio Sostegno al*

*Settore Zootecnico* - previa presentazione di apposita domanda, a condizione che posseggano i requisiti previsti.

La domanda di riconoscimento di “primo acquirente” di latte bovino o di latte ovi-caprino deve essere presentata, almeno 30 giorni prima dell’inizio attività, dal soggetto che acquista latte direttamente dai produttori, alla Regione Abruzzo – secondo gli appositi modelli predisposti: **MODELLO “A” – primo acquirente” latte bovino; MODELLO “B” – primo acquirente” latte ovicaprino**, posti a corredo della presente circolare.

La domanda, con riferimento alla specifica tipologia di “primo acquirente” (latte bovino e/o latte ovi-caprino), firmata digitalmente, deve essere sempre corredata dalla ricevuta di pagamento tramite F24 dell’imposta di bollo di 16,00 euro e della eventuale ulteriore documentazione prevista (vedi modelli da allegare).

Il riconoscimento è concesso a condizione che il primo acquirente:

- a) disponga di locali in cui l’autorità competente possa consultare la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti commerciali;
- b) disponga di apparecchiature idonee al collegamento telematico con il SIAN o, in alternativa, aderisca ai servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati SIAN forniti dai centri autorizzati di assistenza agricola di cui all’articolo 3 bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, oppure dalle organizzazioni e associazioni degli acquirenti;
- c) disponga, per il legale rappresentante, di un dispositivo di firma digitale rilasciato da un ente certificatore riconosciuto;
- d) si impegni ad eseguire puntualmente, per ogni conferente, le registrazioni di cui all’articolo 6, commi 2 e 3 e a mettere a disposizione la documentazione necessaria per l’esecuzione dei controlli;
- e) si impegni a comunicare tempestivamente, alla Regione competente, ogni variazione relativa al proprio rappresentante legale, alla propria denominazione o ragione sociale e alle proprie sedi.

Mentre nell’ambito del latte bovino la procedura di riconoscimento rimane invariata rispetto a quella definita precedentemente dal D.M. 07 aprile 2015, per il latte ovicaprino dovrà esserci una richiesta di riconoscimento come primo acquirente in base al D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021.

Il soggetto che acquista sia latte bovino che ovicaprino deve presentare due richieste di riconoscimento distinte (utilizzando l’apposito modello), una come primo acquirente di latte vaccino e un’altra distinta come acquirente di latte ovi-caprino, anche se potrà operare in SIAN con un’unica utenza.

L’Ufficio Sostegno al Settore Zootecnico provvede, previa istruttoria, provvede al rilascio del riconoscimento dell’attività di Primo acquirente con determinazione dirigenziale ed attribuisce all’istante un codice univoco a livello regionale costituito dalla sigla del Dipartimento (DPD), dalla codifica del Servizio (019), dal numero della determinazione dirigenziale di riconoscimento e dall’anno di riferimento della stessa determinazione. Es. di codice univoco: DPD019/01/2022.

**Lo stesso Servizio regionale** che rilascia il riconoscimento di attività di Primo acquirente aggiorna la banca dati – anagrafica acquirenti - del SIAN indicando anche la persona incaricata dall'acquirente per l'accesso allo stesso SIAN.

Il riconoscimento resta valido anche in caso di mutamento nella conduzione o nella forma giuridica regolarmente comunicata Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità – DPD 019. L'Ufficio Sostegno al Settore Zootecnico, previa verifica del mantenimento dei requisiti, registra nell'apposito albo, distinto per il latte bovino e/o ovicaprino, tenuto nel SIAN i riconoscimenti, le mutazioni, le revoche e le decadenze.

I primi acquirenti di latte bovino conservano i riconoscimenti già ottenuti ai sensi del D.L. n.49/2003 convertito dalla Legge n.119/2003 e del D.M. MIPAAF del 7 aprile 2015 se non revocati o decaduti alla data di entrata in vigore del D.M. MIPAAF del 6 agosto 2021.

Qualora i primi acquirenti di latte bovino e/o ovicaprino non acquistino latte dai produttori per un periodo superiore ai 12 mesi, gli stessi decadono dal relativo riconoscimento e *l'Ufficio Sostegno al Settore Zootecnico* registra l'avvenuta decadenza nell'apposito albo.

#### **8. Adempimenti a carico dei piccoli produttori di latte bovino e/o ovicaprino**

I piccoli produttori sono obbligati a registrare nella banca dati del SIAN, entro il ventesimo giorno del mese di gennaio di ogni anno i quantitativi di ciascun prodotto (i prodotti sono raggruppati secondo quanto indicato nell'allegato 1 dei DD.MM. del 6 e del 26 agosto 2021) fabbricato e di ciascun prodotto ceduto nell'anno precedente, nonché i quantitativi di latte venduto direttamente al consumatore e i quantitativi di latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari venduti direttamente al consumatore nell'anno precedente.

Entro il medesimo termine i piccoli produttori sono obbligati a registrare nella banca dati del SIAN anche le giacenze di magazzino relative a ciascun prodotto fabbricato aggiornate al 31 dicembre dell'anno precedente.

Successivamente alla sottoscrizione possono essere presentate le dichiarazioni sostitutive, ma è considerata valida ai fini del rispetto degli adempimenti soltanto l'ultima dichiarazione presentata (sottoscritta) entro la scadenza dei termini.

Si evidenzia che le dichiarazioni effettuate in ritardo sono soggette a sanzione amministrativa, così come previsto dall'articolo 3, comma 4, del D.L. 27/2019, sia per quanto riguarda il tardivo adempimento che per quanto riguarda la non corretta dichiarazione, entro i termini, dei quantitativi.

#### **9. Identificazione delle aziende di produzione di latte**

Le aziende di produzione di latte vengono identificate attraverso il CUAA ai sensi del D.P.R. n.503/1999 e le singole unità tecnico-economiche attraverso il Comune dove sono ubicate; pertanto, le unità produttive ubicate nel medesimo Comune sono considerate unitariamente.

Il centro aziendale è identificato attraverso la particella catastale su cui è ubicata la stalla e attraverso il codice assegnato dall'ASL.

## **10. Adempimenti a carico dell'Agea**

Per completezza si riportano gli adempimenti a carico di Agea che, tramite il SIAN, comunica al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e alle Regioni e Province autonome, i dati registrati dai dichiaranti sia relativamente al latte bovino che ovino e caprino con le seguenti periodicità:

- Entro il 25 di ogni mese, i dati registrati mensilmente dai primi acquirenti, relativi al mese precedente;
- Entro il 25 dei mesi di gennaio, aprile, luglio ottobre, i dati registrati trimestralmente dai soggetti che fabbricano prodotti lattiero caseari, riferiti al trimestre precedente;
- Entro il 25 gennaio, i dati registrati annualmente dai piccoli produttori, riferiti all'anno precedente;
- Entro il 25 gennaio, i dati cumulativi registrati dai primi acquirenti e dai soggetti che fabbricano prodotti lattiero caseari, riferiti all'anno solare precedente.

Inoltre, per il solo latte bovino, Agea il giorno 25 di ogni mese comunica alla UE i dati relativi al quantitativo di latte crudo e latte crudo biologico consegnati ai primi acquirenti nel mese precedente, con il relativo tenore in materia grassa e proteine e con l'indicazione del prezzo medio pagato.

## **11. Controlli**

Il decreto ministeriale n. 2337 del 7 aprile 2015 stabilisce che i controlli siano svolti dalle Regioni.

La Regione Abruzzo - Dipartimento Agricoltura – demanda ai Servizi Territoriale per l'Agricoltura competente per territorio (Abruzzo Est/sede Teramo), (Abruzzo ovest/sede di Avezzano), (Abruzzo Sud/sede Chieti) – Ufficio controlli - la verifica, per ogni campagna di commercializzazione, della correttezza e la completezza delle dichiarazioni dei primi acquirenti e dei produttori di latte che effettuano vendite dirette.

I controlli sono svolti attraverso verifiche amministrative presso i primi acquirenti, i produttori di latte e di prodotti lattiero caseari, ivi compresi quelli che effettuano vendite dirette e, ove necessario, attraverso verifiche in loco presso le aziende conferenti, avvalendosi anche della Banca dati nazionale (BDN) istituita dal Ministero della Salute presso il Centro servizi nazionale dell'Istituto "G. Caporale" di Teramo.

I controlli devono riguardare almeno il 10% del latte raccolto dai primi acquirenti di ciascuna regione, riferito all'anno solare conclusosi, per quanto riguarda le consegne, e, almeno il 5% delle aziende interessate per quanto riguarda le registrazioni di cui agli artt. 6, commi 5 e 6, DD.MM. del 6 e 26 agosto 2021.

Il SIAN mette a disposizione degli enti preposti al controllo i dati necessari per effettuare tutti i controlli inerenti ai propri compiti istituzionali previsti dall'art. 3, comma 6, del D.L. 27/19, ivi compresi i controlli annuali di cui sopra.

Tali enti trasmettono gli atti di accertamento delle violazioni degli obblighi previsti dal D.L. 27/19 con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni all'ufficio dell'ICQRF territorialmente competente per le irrogazioni delle sanzioni previste dall'art. 3, comma 4 del D.L. n. 27/2019.

La competenza regionale dei controlli è rilevata su base territoriale per le aziende di produzione, sull'ubicazione della sede legale per le aziende che fabbricano prodotti lattiero caseari e sulla base della regione che ha concesso il riconoscimento per i primi acquirenti.

L'ICQRF e le altre Autorità di controllo comunicano ad Agea ed alle competenti Amministrazioni regionali, anche telematicamente, l'esito dei controlli ai fini dell'aggiornamento del SIAN e della programmazione dei controlli.

L'AGEA individua per ogni campagna di commercializzazione, che va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo, i primi acquirenti da sottoporre a controllo e determina le modalità operative per la rendicontazione dei controlli stessi.

Al fine di uniformare l'attività di controllo, il competente Servizio Promozione delle Filiere del Dipartimento Agricoltura, *Ufficio Sostegno al Settore Zootecnico*, avrà cura di:

- coordinare l'attività in questione svolta dai Servizi Territoriali per l'Agricoltura;
- assicurare il raccordo operativo con l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
- monitorare l'attività dei primi acquirenti ed assicurarne il collegamento operativo con AGEA e SIAN anche per l'aggiornamento della contabilizzazione delle consegne e delle vendite dirette;

## **12. Sanzioni**

Per la violazione degli obblighi di registrazione di cui ai commi 2, 5 e 6 dell'art. 6 dei DD.MM. del 6 agosto 2021 e del 26 agosto 2021, si applicano le sanzioni previste dall'art. 3, comma 4, del D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 44 del 21 maggio 2019. che recita:

***“Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1 e 2 entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. Se il ritardo nella registrazione non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento. Nel caso di mancata o tardiva registrazione mensile di quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri per due mesi consecutivi si applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere l'attività di cui ai commi 1 e 2 nel territorio italiano, per un periodo da sette a trenta giorni.”***

### **13. Disposizioni transitorie**

Al fine di consentire a tutti i soggetti interessati, nonché alle Amministrazioni regionali, di espletare tutte le attività propedeutiche necessarie per assolvere gli adempimenti qui previsti, le presenti istruzioni operative si applicano a partire dalle produzioni di latte e prodotti lattiero-caseari realizzate dalla data del 1° luglio 2022.

Pertanto:

- i primi acquirenti di latte bovino nelle more continueranno a rendere le dichiarazioni già previste dal DM MIPAAF 07.04.15 e ad utilizzare gli applicativi già esistenti fino alle consegne di giugno 2022;
- I produttori di latte bovino dovranno rendere la dichiarazione annuale ai sensi del D.M. MIPAAF del 07.04.15 entro il 31 luglio 2022.

Questo periodo di tempo è dedicato alla diffusione degli adempimenti ai nuovi soggetti interessati, che sono rappresentati dai fabbricanti di prodotti lattiero-caseari e dalla filiera ovicaprina, i quali potranno ottenere da subito le credenziali di accesso qualificato al SIAN.

A decorrere dal 1° luglio 2022:

- i primi acquirenti di latte bovino e ovicaprino dovranno rendere la prima dichiarazione di cui all'art. 6 comma 2 DD.MM. MIPAAF del 6 agosto 2021 e del 26 agosto 2021, con riferimento alle consegne ricevute nel mese di luglio 2022, entro il 20 agosto 2022 e le successive con cadenza mensile;
- i fabbricanti di prodotti lattiero caseari dovranno rendere la prima dichiarazione trimestrale entro il 20 ottobre 2022 con riferimento ai prodotti lavorati nel terzo trimestre 2022, e le successive con cadenza trimestrale;
- i piccoli produttori di latte bovino e ovicaprino dovranno rendere la prima dichiarazione di vendita diretta ai sensi dei DD.MM. MIPAAF del 6 agosto 2021 e del 26 agosto 2021, con riferimento alle produzioni del semestre luglio/dicembre 2022, entro il 20 gennaio 2023 e le successive con cadenza annuale.